

COMUNE DI BELMONTE CALABRO

Via M. Bianchi, 7 CAP 87033 - Tel. 0982/400207 - Fax 0982/400608 - C.F. 86000310788

<http://www.comunedibelmontecalabro.cs.it/> PEC: comune.belmontecalabrocs@anutel.it**UFFICIO DEL SINDACO**Prot. N. 3778 del 6 AGO 2019

COMUNE DI FALCONARA ALBANESE (PROVINCIA DI COSENZA)		
Prot. N.	<u>4613</u>	del <u>21/08/19</u>
Cat.	Cl.	Fasc.

AI RESPONSABILI DEI SETTORI II° E III°

AI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE

COMUNI DI BELMONTE C. - FALCONARA A. - S. PIETRO IN A.

e, p.c.

SIG. RI SINDACI

SIG. RI REVISORI DEI CONTI

COMUNI DI BELMONTE C. FALCONARA A. - S. PIETRO IN A.

OGGETTO: Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 debbano intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interessi.

"Il conflitto di interessi" è argomento chiave della prevenzione della corruzione, al punto che è stabilito l'obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziali.

E' altresì previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

A conferma di ciò il legislatore, all'interno della legge n. 190/2012 (cd. legge anticorruzione), ha previsto l'introduzione di questa figura aggiungendo l'art. 6 bis alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo. L'articolo prevede, in modo esplicito, l'obbligo dell'astensione e della segnalazione di conflitti anche potenziali, recitando: "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali

e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

Il Piano Nazionale Anticorruzione, anche nelle versioni più recenti precisa che la norma persegue una finalità di prevenzione, promuovendo, tra le altre "misure di prevenzione oggettiva che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all'azione di interessi particolari volti all'improprio condizionamento delle decisioni pubbliche".

L'interesse tutelato dalla norma è sempre l'interesse pubblico che, in quanto interesse primario, non può mai essere compresso né depotenziato nel suo compimento da interessi secondari e/o privati.

La nozione di conflitto di interessi, riferita a chi ricopre funzioni pubbliche, è configurabile come una circostanza in cui l'azione del pubblico dipendente, per definizione orientata unicamente alla cura dell'interesse della collettività, è ostacolata o potrebbe tendenzialmente essere ostacolata da un interesse della sfera privata.

Anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha espresso rilevanti considerazioni in tema di conflitto di interessi dei dipendenti pubblici, puntualizzando che l'obbligo di astensione, (...) "non ammette deroghe e opera per il solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto con quello generale affidato all'amministrazione di appartenenza".

Pertanto il Responsabile/Dirigente di settore, i responsabili di proceimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, **devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.**

La norma sopra citata va letta in maniera coordinata con le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti delle PA, approvato con D.P.R. 16.4.2013, n. 62, - in particolare l'art. 6 comma 2 e l'art. 7 - a norma dell'articolo 54 del d.lgs. n.165/2001, emanato in attuazione della legge anti-corruzione n. 190/2012 e in linea con le direttive in materia di integrità ed etica pubblica.

Più di recente, l'A.N.A.C., di concerto con la Presidenza Consiglio dei Ministri definisce il Codice di Comportamento quale contenitore di una lista di doveri "che attengono in primo luogo alla dimensione del conflitto di interessi (potenziali o reali)...".

Altresì, la Legge sopra citata si coordina con:

- il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione adottato negli Enti dove sono previste disposizioni in materia di conflitto di interessi, tra quella del dovere di inserire nel dispositivo delle determinazioni dirigenziali e degli altri atti un apposito punto nel quale si attesti l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.



bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013". Si precisa tuttavia che i piani tengono conto della oggettiva circostanza data dall'esiguità dell'organico degli Enti di riferimento e perciò, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa ed evitare soluzioni di continuità dannose per l'Ente, è esplicitato che non costituiscono "attività" che comportano obbligo di astensioni quelle che consistono in operazioni meramente esecutive di atti decisionali previamente adottati dall'Ente, quali, ad esempio, gli ordinativi di incasso, i mandati di pagamento, gli accertamenti tributari emessi dall'Ufficio finanziario, fermo restando il rispetto degli obblighi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento.

- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato negli enti che trova applicazione nei confronti di tutti i dipendenti, nonché, con i limiti di compatibilità di cui all'art. 2, nei riguardi di tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, e nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori a favore dell'Amministrazione.

Si evidenzia che la violazione delle norme contenute nel D.P.R. 62/2013 e nel Codice di Comportamento di Roma Capitale, e di quelle relative all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n.165/2001.

All'accertamento della violazione delle norme di cui si tratta, consegue l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 55 e seguenti del D.Lgs. n.165/2001 e dalle disposizioni contrattuali vigenti.

La violazione della norma può inoltre costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento finale.

Tanto premesso, con la presente direttiva si dispone di inserire nel dispositivo delle Determinazioni e negli atti emessi, un apposito punto, nel quale si attesti l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Anche in caso di affidamento di incarico a professionisti esterni, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.165/2001 o delle disposizioni recate dal D. Lgs. N.50/2016, compresi i servizi legali (disciplinati dall'allegato IX del citato D.Lgs. 50/2016), rappresentanza processuale e patrocinio, a prescindere dalla qualificazione giuridica data all'incarico, deve essere acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta (allegata a copia di documento di identità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), che attesti, sotto la propria responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di false dichiarazioni e di presentazione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità:

- di non trovarsi in situazione - neppure potenziale - di conflitto di interessi con il Comune;
- di aver preso visione e di rispettare le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R.62/2013) e del Codice di comportamento comunale.

La presente direttiva verrà pubblicata, per conoscenza e norma, nel sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Corruzione", e dovrà essere diffusa a tutti i dipendenti, tramite posta elettronica, dai singoli uffici del personale.

Sul sito web sono altresì consultabili i Piani Anticorruzione.
Ringrazio e auguro buon lavoro.

IL SEGRETARIO COMUNALE

-Resp. Anticorruzione e trasparenza-

